

LOTTO 4

CIG 70976901C6

estraenergie



CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

(clienti liberi con consumi superiori a 200.000 mc/anno su rete di distribuzione)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE.
AUTORIZZAZIONE AGENZIA
DELLE ENTRATE DI SIENA
DEL 16 GENNAIO
PROTOCOLLO N° 2008/1534

tra:

DATI ANAGRAFICI DEL FORNITORE

Denominazione Estra Energie Srl	Sede Legale Siena - viale Toselli 9/A	CAP 53100	P.Iva 01219980529
Iscritta al Registro delle imprese di Siena	N° di iscrizione 130079		
Legale Rappresentante	Telefono 0577 264511	Fax 0577 46473	e-mail estraenergie@estraenergie.it

Di seguito definito "Estra Energie" o "Fornitore"

e:

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

Ragione Sociale	MERCAFIR S.C.P.A
Sede Legale (Via, N°, Comune, CAP, Provincia)	PIAZZA E. ARTOM 12 50127 FIRENZE
Telefono	055 4393092
Iscrizione al Registro Imprese di	
N° di iscrizione	
Partita IVA/Codice Fiscale	03967900485
Legale rappresentante (Nome e Cognome)	GIA COMO Lucbelli
In qualità di	Rappresentante legale
N. Contratto	
Numero Cliente	

Di seguito definito "Cliente"

Il Fornitore e il Cliente - di seguito definiti, singolarmente, la "Parte" e congiuntamente, le "Parti" - convengono e stipulano quanto segue.

Estra Energie S.r.l.

Società soggetta a controllo e coordinamento da parte di E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente
Capitale Sociale € 13.750.000 i.v. - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Siena (SI), P.IVA e C.F. 01219980529 - R.E.A. 130079
www.estraenergie.it - estraenergie@estraenergie.it - estra.cert@pec.estrspa.it

Sede legale
Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena
Tel. 0577 264511
Fax 0577 46473

Sede amministrativa
Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato
Tel. 0574 872
Fax 0574 872511

Sedi operative
Via Igino Cocchi, 14 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 9341
Fax 0575 381156

Via Iachini - 64015 Nereto (TE)
Tel. 0861 808177
Fax 0861 807453

REVISIONE III DEL 17/04/2015

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

(Clienti finali non domestici con consumi superiori a 200.000 mc/anno su rete di distribuzione)

estraenergie

Art. 1 - Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Art. 2 - Definizioni

2.1. I termini impiegati nel presente contratto avranno il seguente significato:

Autorità o AEEG: l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481.

Cliente idoneo: la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del d.lgs. n. 164/2000, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.

Contratto: il presente contratto per la fornitura del gas naturale al Cliente con i relativi allegati.

Gruppo di Misura (o Misuratore): la parte dell'impianto di distribuzione che serve per l'intercettazione, la misura del gas e il collegamento all'impianto interno del Cliente.

Impianto di Distribuzione: la rete integrata di gasdotti locali a cui è allacciato l'impianto interno del Cliente, costituita dall'insieme dei punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla rete, dai gruppi di riduzione intermedi e finali, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna e dai gruppi di misura installati presso il Cliente.

Impresa di Distribuzione: la società che gestisce l'Impianto di Distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di riconsegna sulla rete di trasporto al Punto di riconsegna del Cliente sulla rete di distribuzione.

Metro Cubo Standard (Smc): s'intende il metro cubo alle condizioni standard, temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar.

Potere Calorifico Superiore (PCS): s'intende la quantità di calore, espressa in MJ, che si libera nella combustione completa di 1 mc standard di gas secco alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del gas e l'acqua formatasi, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del gas.

Punto di Riconsegna: il punto di confine tra l'Impianto di Distribuzione e l'impianto del Cliente, dove l'Impresa di Distribuzione riconsegna il gas per la fornitura al Cliente.

Punto di riconsegna (PdR) non disalimentabile: in base a quanto previsto dall'art. 2.3 lett. c) del "Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo rete urbana", Allegato A, approvato con Delibera ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii, è considerato PdR non disalimentabile esclusivamente quel punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.

Punto di riconsegna (PdR) disalimentabile: è considerato disalimentabile il PdR in tutti gli altri casi.

2.2. I termini del presente Contratto che non sono definiti dal precedente comma hanno il significato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 164/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Oggetto del Contratto. Esclusiva

3.1. Il Fornitore mette a disposizione del Cliente un volume di gas naturale ed una capacità giornaliera pari ai valori indicati nell'Allegato 1 e somministra al Cliente, che acquista dal Fornitore, i volumi di gas naturale necessari al proprio fabbisogno presso i Punti di Riconsegna indicati nell'Allegato 1.

3.2. Il Cliente si impegna ad acquistare il gas naturale esclusivamente dal Fornitore per l'intera durata del presente Contratto e per i Punti di Riconsegna indicati nell'Allegato 1.

3.3. In caso di modifica delle condizioni tecniche di fornitura indicate nell'Allegato 1 su richiesta del Cliente, saranno a carico esclusivo di quest'ultimo eventuali costi, oneri o corrispettivi aggiuntivi che le imprese di Distribuzione locale, di Trasporto e di Stoccaggio dovessero richiedere per effetto della modifica delle condizioni di fornitura.

Art. 4 - Durata del contratto. Attivazione della fornitura e condizioni risolutive. Divieto di recesso

4.1. Il Contratto avrà la durata prevista nell'Allegato 1 e potrà essere prorogato secondo le modalità ivi stabilite.

4.2. L'attivazione della fornitura rimane subordinata al fatto che:

- il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto;
- esista già un allacciamento alla rete di distribuzione locale adeguato rispetto alle caratteristiche della fornitura;
- abbia avuto buon esito la procedura di cambio fornitore presso il Distributore locale. Qualora lo switching non possa avere esecuzione per cause non imputabili al Fornitore, Estra Energie ne darà comunicazione al Cliente ed il relativo contratto sarà da intendersi automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle Parti del presente Contratto.

Estra Energie, senza responsabilità alcuna delle Parti, si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contratto nelle ipotesi di:

- pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore;
- esito negativo dell'eventuale verifica di solvibilità del Cliente.

4.3. L'esecuzione del presente Contratto è inoltre condizionata al fatto che:

- al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura il punto/i di riconsegna non risultino chiusi/a seguito dell'intervento di chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità;
- con riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte dell'Impresa di Distribuzione, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, anche su un PdR diverso da quello per cui si chiede l'accesso.

4.4. Le Parti concordano che non sussiste la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto. In caso di scioglimento anticipato del Contratto da parte del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a pagare al Fornitore la penale prevista nell'Allegato 2, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni ulteriori subiti per effetto del recesso anticipato.

Art. 5 - Qualità del gas e modalità della fornitura

5.1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, le grandezze fisiche sono riferite ad un potere calorifico superiore e di riferimento (PCS) così come indicato nell'Allegato 1. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore.

5.2. Il gas viene fornito presso i Punti di Riconsegna indicati nell'Allegato 1, alla pressione resa disponibile dall'Impresa di Distribuzione sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'Impianto di Distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'Impianto di Distribuzione.

5.3. Il Cliente dichiara che i Punti di Riconsegna indicati nell'Allegato 1 risultano già adeguatamente allacciati all'Impianto di Distribuzione o che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai suoi fabbisogni alle vigenti normative tecniche, alle disposizioni antinfortunistiche e alle disposizioni sulla sicurezza previste dal Distributore. Qualora fosse necessario provvedere all'adeguamento delle opere di allacciamento, il Cliente prenderà i necessari accordi direttamente con l'Impresa di Distribuzione locale.

Art. 6 - Usi consentiti del gas

6.1. Il Cliente non potrà utilizzare il gas per usi diversi da quelli indicati nell'Allegato 1, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. In caso contrario, il Fornitore provvederà a richiedere all'Impresa di Distribuzione e di sospendere immediatamente la fornitura.

6.2. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso non autorizzato dal Fornitore, il quale non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

6.3. In caso di prelievi eccedenti la capacità giornaliera (Cg) indicata nell'Allegato 1, il Cliente sarà tenuto al pagamento delle penali previste nell'Allegato 2.

6.4. E' vietata la rivendita o la cessione del gas a terzi. In caso di violazione del divieto, il Fornitore si riserva di richiedere all'Impresa di Distribuzione la sospensione della fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e all'integrale rifusione del danno subito, fatta salva la facoltà del Fornitore di risolvere il rapporto e di esperire le azioni civili e/o penali previste dall'ordinamento.

Art. 7 - Impianti interni

7.1. Le tubazioni dell'impianto interno poste tra il Gruppo di Misura e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente. L'impianto per la distribuzione del gas nell'interno della proprietà privata del Cliente, il Gruppo di Misura e la relativa manutenzione devono rispettare la normativa vigente e sono realizzati a cura e spese del Cliente, sotto la sua responsabilità.

Il Cliente si impegna ad adeguare tali impianti in caso di necessità e/o di modifiche normative, consegnando il certificato di idoneità tecnica all'Impresa di Distribuzione. Il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell'uso del gas a valle del Punto di riconsegna.

7.2. Nessun abbucato sul consumo del gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdure degli impianti stessi dopo il Gruppo di Misura, da qualunque causa prodotte, né il Fornitore risponde, direttamente o indirettamente, dei danni agli impianti interni.

Art. 8 - Misurazione del gas

8.1. La misurazione del gas naturale somministrato al Cliente in forza del presente Contratto verrà effettuata dall'Impresa di Distribuzione mediante l'apposito Gruppo di Misura installato presso il Punto di Riconsegna, con le seguenti tempistiche e modalità: ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili, il Distributore sarà tenuto ad effettuare 1 (un) tentativo di raccolta mensile con intercorrenza minima di 25 (venticinque) giorni e massima di 35 (trentacinque) giorni fra due tentativi successivi.

8.2. Prima dell'inizio della fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di verificare il Gruppo di Misura al fine di accertare l'idoneità dello stesso ad effettuare la corretta misurazione e controllo del gas naturale somministrato. La misurazione potrà avvenire anche a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di telelettura.

8.3. Il Fornitore si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettiva corrispondenza della quantità di gas misurato. In tale ipotesi, il Fornitore invierà presso il Cliente un proprio dipendente o altro incaricato, riconoscibile mediante tessera identificativa, per eseguire la lettura del Gruppo di Misura.

8.4. Il Cliente, se proprietario del Gruppo di Misura, assumerà la responsabilità della relativa costruzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e verifica della conformità alle norme e regolamentazioni applicabili, con particolare riguardo alla normativa in materia di sicurezza.

8.5. Qualora, invece, il Gruppo di Misura sia di proprietà dell'Impresa di Distribuzione, i suddetti obblighi saranno di competenza di quest'ultima, secondo quanto previsto dal codice di rete adottato dall'Impresa di Distribuzione stessa e della normativa vigente in materia.

8.6. Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio nella prima fattura utile degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per cui

l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

8.7. Nel caso in cui il Gruppo di Misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, i consumi verranno ricostruiti secondo la metodologia prevista dalla normativa vigente.

Art. 9 - Prezzo

9.1. Per la fornitura del gas naturale oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere mensilmente il prezzo indicato nell'**Allegato 2**, determinato sulla base dei criteri ivi indicati. Il prezzo è fissato al netto di accise, imposta sul valore aggiunto e altri oneri fiscali disposti per legge.

9.2. Tutte le imposte, tasse e oneri fiscali gravanti sul Contratto e sulle forniture di gas, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché tutte le somme che il Fornitore è tenuto ad addebitare al Cliente in forza di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti, resteranno ad esclusivo carico del Cliente.

9.3. Per ottenere l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare al Fornitore la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare dovrà essere comunicata al Fornitore per consentire allo stesso l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge. Qualora la fornitura sia già stata attivata, tali benefici saranno riconosciuti ed applicati solo ed esclusivamente dalla data di completamento del relativo iter e pertanto dovranno ritenersi condizionati all'integrale adempimento di ogni prescrizione o formalità imposta al Cliente finale da norme legislative o regolamentari. Il Cliente riconosce il diritto del Fornitore di rivalersi per tutti gli oneri di cui sopra, nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi, o altro onere comunque denominato, applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Fornitore a seguito di atti, dichiarazioni, omissioni o comportamenti del Cliente volti ad ottenere un'esenzione o una riduzione della tassazione sulla fornitura che si riveli non dovuta o non riconoscibile dall'Amministrazione Finanziaria stessa. Il Cliente, poiché il Fornitore quale soggetto obbligato al pagamento delle imposte sul gas naturale è tenuto ad assoggettare il consumo di cui al presente contratto alle aliquote di imposta stabilite da norme fiscali in vigore, si obbliga a comunicare al Fornitore, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi e tutte le eventuali variazioni sopravvenute che incidono sull'applicazione o sull'entità di dette aliquote, assumendosi la responsabilità della veridicità e dell'esattezza e completezza dei dati comunicati e dei relativi aggiornamenti.

Art. 10 - Fatturazione

10.1. La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito al Cliente avverrà con periodicità mensile.

10.2. La fattura verrà inviata al Cliente in formato cartaceo. Il Fornitore si riserva di rendere disponibile, ove possibile, un servizio di fattura on line all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente.

10.3. Gli importi delle bollette saranno calcolati sulla base dei consumi rilevati con le modalità previste dall'art. 8 e sulla base dei corrispettivi indicati nell'**Allegato 2**, inclusi gli oneri fiscali di qualsiasi natura gravanti sulla fornitura gas. Nel caso in cui non sia stato possibile rilevare il dato di misura effettivo, il Fornitore potrà procedere all'emissione di una fattura di acconto sulla base di volumi stimati, che saranno oggetto di conguaglio in corrispondenza della prima fatturazione successiva basata su lettura effettiva. Insieme al corrispettivo per i consumi possono essere inseriti in fattura ulteriori importi accessori come i corrispettivi dei servizi forniti dal Fornitore su richiesta del Cliente, i rimborsi di spese sostenute dal Fornitore a favore del Cliente, le prestazioni accessorie e specifiche dell'Impresa di Distribuzione o gli arrotondamenti degli importi fatturati.

Art. 11 - Pagamenti

11.1. Il Cliente dovrà pagare i corrispettivi entro il termine indicato nell'**Allegato 2**.

11.2. Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, oppure con addebito autorizzato sul conto del Cliente (procedura R.I.D.) o mediante il Bollettino MAV.

11.3. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della fattura, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti del Fornitore, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.

11.4. Qualora il Cliente ritenga di aver pagato, per errore di lettura o di fatturazione, una somma superiore a quella dovuta, egli dovrà presentare reclamo al Fornitore per ottenere l'eventuale conguaglio. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Cliente, il Fornitore comunica l'avvenuta rettifica e accredita la somma pagata in eccesso secondo i termini prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il reclamo sia respinto, il Cliente sarà tenuto a pagare l'importo già richiesto, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla scadenza della fattura e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), comunicati al Cliente nella fattura successiva o con apposito avviso.

Art. 12 - Ritardo nel pagamento, sospensione della fornitura e cessazione amministrativa

12.1. In caso di ritardo pagamento delle fatture, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture stesse, gli interessi di mora maturati fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura prevista nell'**Allegato 2**. L'addebito degli interessi potrà essere effettuato dal Fornitore anche in fatture successive.

12.2. PdR disalimentabili – In caso di protrarsi dell'inadempimento oltre la data di scadenza indicata nella fattura, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo indicato. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata; oppure ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione

di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultima ipotesi la data di consegna al vettore postale della predetta comunicazione dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa; rimane ferma la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste dal TIMG in caso di morosità, dovrà comunicare l'avvenuto pagamento entro il predetto termine ultimo indicato nel sollecito, inviando ad Estra Energie copie del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata al numero/indirizzo indicati nel medesimo sollecito.

12.3. Decorso inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine ultimo, il Fornitore potrà richiedere all'Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il diritto del risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. I costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura, nonché le spese di postali del sollecito, saranno a carico del Cliente.

12.4. Decorso 5 (cinque) giorni dalle sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura insoluta, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., e potrà procedere alla cessazione amministrativa per morosità del relativo PdR.

12.5. Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PdR per sospensione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna. I relativi oneri saranno posti a carico del Cliente. La predetta richiesta al Distributore di interruzione dell'alimentazione del PdR sarà preceduta da apposita comunicazione al Cliente, inviata a mezzo raccomandata. L'esecuzione dell'intervento di interruzione comporterà la risoluzione del contratto.

12.6. Sia in caso di cessazione amministrativa per morosità del PdR, sia in caso di interruzione dell'alimentazione del PdR moroso, il Cliente per ottenere la riattivazione della fornitura dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura.

12.7. PdR non disalimentabili – In caso di protrarsi dell'inadempimento oltre il termine di scadenza indicato nella fattura, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall'invio del medesimo sollecito.

Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste dal TIMG in caso di morosità, dovrà comunicare l'avvenuto pagamento entro il predetto termine ultimo indicato nel sollecito, inviando ad Estra Energie copie del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata al numero/indirizzo indicati nel medesimo sollecito.

12.8. Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura insoluta, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., e potrà procedere alla cessazione amministrativa per morosità del relativo PdR.

12.9. In caso di PdR moroso non disalimentabile ovvero nel caso non sia stato possibile procedere alla sospensione della fornitura né all'interruzione dell'alimentazione del PdR moroso disalimentabile, l'Impresa di distribuzione provvederà, previa risoluzione da parte del Fornitore del contratto di vendita ai sensi dell'art. 1456 c.c. e a seguito della cessazione amministrativa del medesimo PdR, ad attivare il c.d. "servizio di default", disciplinato dalle disposizioni contenute nel TIM e nel TVG e ss.mm.ii.

12.10. Il Fornitore, inoltre, potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura di gas, senza obbligo di preavviso, qualora: a) gli impianti vengano utilizzati per usi non conformi al Contratto; b) le apparecchiature di distribuzione e misura risultino manomesse ovvero sia accertata una sottrazione indebita di gas; c) non sia garantito il regolare e sicuro funzionamento del sistema di distribuzione per fughe, difetti o guasti della parte di impianto di proprietà del Cliente o della derivazione d'utenza.

12.11. Il Fornitore potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura di gas, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore da comunicarsi a mezzo di telegramma, nei seguenti casi:

- in caso di cessione a terzi del contratto e/o del gas fornito;
- in caso di mancata lettura del Gruppo di misura per cause imputabile al Cliente;
- se il Distributore segnala la necessità di procedere alla manutenzione del sistema;
- se il Cliente impedisce od ostacola agli operatori del Fornitore l'accesso ai propri locali per la lettura o verifica del misuratore e della parte di impianto di proprietà del Distributore;
- in caso di cambiamento dell'identità, denominazione o ragione sociale del Cliente, morte, cessazione o trasferimento del medesimo, non comunicati nel termine di 15 giorni dal momento in cui si è verificato l'evento;
- in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale o di altra garanzia pattuita.

12.12. In tutti i casi di sospensione della somministrazione previsti dal Contratto, il Cliente avrà l'obbligo di pagare integralmente i consumi e di risarcire al Fornitore tutti i costi e i danni conseguenti al suo inadempimento agli obblighi contrattuali.

12.13. In ogni caso di sospensione, il contributo di disattivazione e di riattivazione della fornitura di gas

nel limite del costo sostenuto per tali operazioni, sarà a carico del Cliente e verrà addebitato dal Fornitore nella prima bolletta utile.

Art. 13 - Garanzie

13.1. Il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente, prima dell'inizio della fornitura o nel corso della stessa, il rilascio di una fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, così come determinata nell'Allegato 2. La garanzia dovrà contenere la previsione che la banca si impegna a pagare a prima richiesta del Fornitore, con la rinuncia espressa ai benefici, diritti ed eccezioni derivanti dagli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile. Resta inteso che il rilascio della garanzia nei predetti termini costituisce una condizione essenziale per l'inizio e/o la continuazione della fornitura di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, che avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di mancato rilascio della garanzia entro i termini stabiliti.

13.2. In caso di escussione, totale o parziale, della garanzia da parte del Fornitore, il Cliente dovrà provvedere entro il termine di 10 (dieci) giorni alla ricostituzione o reintegrazione della garanzia per l'importo suddetto. In caso di mancata ricostituzione o reintegrazione della fidejussione da parte del Cliente entro i termini previsti, il Fornitore potrà richiedere all'Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di gas, fatto salvo in ogni caso il diritto di risolvere il contratto e di addebitare al Cliente tutti i costi conseguenti alla risoluzione.

Art. 14 - Forza maggiore

14.1. Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo delle Parti, non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittima l'esecuzione in tutto o in parte del Contratto, ad eccezione dell'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi dovuti (di seguito, "Forza Maggiore"). A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti casi sono da ritenersi eventi di Forza Maggiore:

- guerra, atti di terrorismo, sabotaggio, nubifragio;
- fenomeni naturali, esplosioni, incendi, terremoti, frane, inondazioni;
- leggi, atti e regolamenti emanati da qualsiasi organo istituzionale nazionale, comunitario, regionale e/o locale che impediscano l'esecuzione del Contratto;
- sciopero;
- rottura, danneggiamento e/o altri eventi che incidano sulla rete di distribuzione dei gasdotti che alimentano l'impianto di Distribuzione;
- rimozione del metanodotto di alimentazione dell'impianto di Distribuzione dal luogo originario, sia esso posato su terreno pubblico o privato.

14.2. La Parte che abbia invocato la Forza Maggiore non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni nei limiti e per il periodo in cui tale causa di forza maggiore persista, a condizione che:

- successivamente al verificarsi di tale evento, la Parte che non è in grado di adempiere abbia tempestivamente comunicato per iscritto all'altra Parte la causa di Forza Maggiore, fornendo i relativi dettagli;
- la Parte medesima abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per cercare di superare tale situazione e per ridurre al minimo le conseguenze dannose per essa stessa e per l'altra Parte.

14.3. Qualora, decorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede, l'evento di Forza Maggiore continua a persistere, le Parti compiranno ogni sforzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256, comma 2, del codice civile e nel rispetto dei generali principi di buona fede e correttezza, al fine di raggiungere una soddisfacente soluzione per entrambe, tale da consentire la prosecuzione del Contratto. Qualora tale accordo non fosse raggiunto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni, ciascuna Parte potrà recedere dal presente Contratto. Tale recesso, ai sensi e per gli effetti della presente clausola, non darà luogo ad indennizzo o risarcimento di danni.

Art. 15 - Interruzione della fornitura

15.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo che precede, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura del gas per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione o atti od omissioni attribuibili all'Impresa di Distribuzione.

15.2. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura saranno preannunciati dall'Impresa di Distribuzione al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'Autorità che ne controlla il rispetto da parte dell'Impresa di Distribuzione.

15.3. In nessuno dei suddetti casi il Cliente avrà diritto ad abbuoni o a risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

16.1. In aggiunta a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

- manomissione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione di gas;
- utilizzo degli impianti o del gas in modo non conforme al Contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d'uso entro il termine assegnato dal Fornitore mediante raccomandata a.r.;
- mancato pagamento della/e fattura/e, intendendosi come mancato pagamento il superamento del termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
- mancato rilascio/reintegrazione delle garanzie previste;
- dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso

- revoca al Fornitore delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di vendita del gas;
- qualora il Fornitore abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest'ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.

16.2. In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore.

16.3. In tutti i casi previsti dal primo comma di inadempimento del Cliente, il Fornitore avrà diritto di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e degli ulteriori danni.

Art. 17 Riservatezza e trattamento reciproco dei dati

17.1. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03, le Parti riconoscono reciprocamente che, nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a certe informazioni riservate come, ad esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti. Per un periodo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e indipendentemente dall'efficacia dello stesso, le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) necessarie per l'esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione alle imprese di distribuzione delle informazioni necessarie alla stipulazione e alla esecuzione degli accordi per il trasporto del gas naturale oggetto della fornitura ai Punti di riconsegna; ovvero (iii) previo consenso scritto. Le Parti si impegnano a fare in modo che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza. Le Parti si impegnano, inoltre, a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare le informazioni riservate.

Art. 18 - Cessione del Contratto

E' fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto. Il Fornitore avrà facoltà di cedere il presente Contratto ad altra impresa autorizzata, anche per effetto di fusione, cessione d'azienda o altre operazioni straordinarie, dandone comunicazione scritta al Cliente.

Art. 19 - Modificazioni e integrazioni del Contratto. Variazioni unilaterali

19.1. Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che dovessero essere definite da pubblica autorità saranno inserite di diritto nel Contratto, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile.

19.2. Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità, ovvero vengano approvate tariffe di trasporto, distribuzione e stoccaggio o venga introdotta una disciplina di allocazione della capacità di immissione nel sistema dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e/o che siano totalmente o parzialmente incompatibili con il Contratto, le Parti concorderanno in buona fede le opportune modifiche, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

19.3. Durante il periodo di validità del Contratto, il Fornitore avrà facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Cliente mediante fax o raccomandata semplice con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni. La suddetta comunicazione può essere trasmessa dal Fornitore, a sua discrezione, anche all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi. Falta salva la prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

Non sussiste l'obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico.

19.4. In caso di disaccordo del Cliente rispetto alle variazioni delle condizioni contrattuali disposte dal Fornitore, il primo avrà facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta mediante raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di variazione. In caso di recesso da parte del Cliente secondo i termini e le modalità suddetti, lo stesso non sarà tenuto al pagamento della penale prevista dall'art. 4 del presente Contratto. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro il termine di 30 giorni, il Contratto proseguirà secondo le nuove condizioni contrattuali comunicate dal Fornitore.

Art. 20 - Comunicazioni

Salva diversa indicazione contenuta nel presente Contratto e nei relativi allegati, le comunicazioni tra le Parti potranno avvenire anche per telefax o e-mail, da inviarsi ai seguenti indirizzi:

- quanto al Fornitore:

Estra Energie S.r.l.

Viale Toselli, 9/A - 53100 SIENA

Tel. 0577 264511 Fax 0577 46473 estraenergie@estraenergie.it

- quanto al Cliente:

oppure al diverso indirizzo che una delle Parti avrà comunicato all'altra per iscritto.

Art. 21 - Registrazione

Il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della Parte che avrà dato causa alla registrazione.

Art. 22 - Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria di Prato.

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accettare espressamente che per ogni controversia riguardante l'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia delle clausole contenute nel Contratto sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Prato.

Luogo e data 20/12/2017

Il Cliente
(Firma e timbro della società)

Allegati:

1. Condizioni tecniche
2. Condizioni economiche
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Luogo e data 20/12/2017

Il Cliente
(Firma e timbro della società)

Il Fornitore ESTRA ENERGIE s.r.l.
Firma e timbro della società
Il Direttore Generale
Nicola Moschillo

Il Cliente dichiara di aver ricevuto dal Fornitore il modulo per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza (ai sensi dell'obbligo di legge di cui all'art. 1, comma 333, Legge n. 311/2004) e si impegna a restituirlo al Fornitore compilato in ogni sua parte.

Luogo e data 20/12/2014

Il Cliente
(Firma e timbro della società)

Il Fornitore ESTRA ENERGIE s.r.l.
Firma e timbro della società
Il Direttore Generale
Nicola Moschillo

Il Fornitore ESTRA ENERGIE s.r.l.
Firma e timbro della società
Il Direttore Generale
Nicola Moschillo

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di aver letto attentamente, conosciuto ed approvato specificamente le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Oggetto del Contratto, Esclusiva), art. 4 (Durata del Contratto, Attivazione della fornitura e condizioni risolutive, Divieto di recesso), art. 5 (Qualità del gas e modalità della fornitura), art. 6 (Usi consentiti del gas), art. 7 (Impianti interni), art. 8 (Misurazione del gas), art. 9 (Prezzo), art. 10 (Fatturazione), art. 11 (Pagamenti), art. 12 (Ritardo nel pagamento, sospensione della fornitura e cessazione amministrativa), art. 13 (Garanzie), art. 14 (Forza maggiore), art. 15 (Interruzione della fornitura), art. 16 (Clausola risolutiva espressa), art. 18 (Cessione del contratto), art. 19 (Modificazioni e integrazioni del Contratto, Variazioni unilaterali), art. 22 (Foro competente). (Foro competente).

Luogo e data 20/12/2017

Il Cliente
(Firma e timbro della società)

Il Fornitore ESTRA ENERGIE s.r.l.
Firma e timbro della società
Il Direttore Generale
Nicola Moschillo

AII. 1

CONDIZIONI TECNICHE

Le Parti convengono le seguenti caratteristiche della fornitura presso i Punti di Riconsegna (PDR) della rete di distribuzione, oggetto del contratto:

indirizzo di fornitura			comune			pdv
VEDI TABELLA ALLEGATA			VEDI TABELLA ALLEGATA			VEDI TABELLA ALLEGATA
Codice REMI	Matricola Contatore	Va _{prev} (mc/a)	Cg (mc/g)	Alfa _{prev} (%)	Uso gas	Prelievo Giorni / Settimana
VEDI TABELLA ALLEGATA	VEDI TABELLA ALLEGATA	VEDI TABELLA ALLEGATA	VEDI TABELLA ALLEGATA	VEDI TABELLA ALLEGATA	VEDI TABELLA ALLEGATA	

dove:

- Codice PDR:** codice del Punto di Riconsegna (14 cifre) attribuito dal Distributore locale secondo quanto previsto dalla Delibera 138/04;
- Va_{prev}:** volume annuo di riferimento che il Cliente si impegna a prelevare nel corso di un anno di fornitura;
- Cg:** la Capacità Giornaliera di Gas "Cg", espressa in Smc/giorno, che il Fornitore si impegna a mettere giornalmente a disposizione del Cliente e che il Cliente ha il diritto di prelevare in base ai termini e alle condizioni del Contratto.
- Alfa_{prev}:** peso % dei volumi invernali, calcolato come rapporto tra i volumi prelevati nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo rispetto al Volume annuo di riferimento (Va_{prev});
- Uso gas:** tipologia di uso per il quale viene fornito il gas al Cliente finale;
- N. giorni settimanali prelievo:** numero di giorni in cui si presume che il Cliente prelevi il gas dalla rete.
- Profilo di prelievo mensile:** volumi mensili di prelievo di gas da parte del cliente.

Vengono altresì definite le seguenti caratteristiche della fornitura:

- Va_{cons}:** volume annuo consuntivato, pari al volume effettivamente prelevato dal Cliente nell'arco del periodo di fornitura;
- Vma:** volume minimo annuale pari al xx,xx% del Volume annuo di riferimento Va_{cons};
- Alfa_{cons}:** peso % dei volumi invernali a consuntivo (nov-mar) rispetto al volume annuo a consuntivo;
- Pg:** prelievo giornaliero del cliente individuato come il consumo intercorrente tra le ore 6.00 di un giorno e le 6.00 del giorno successivo.

I valori di cui sopra sono riferiti ad un PCS pari a 38,1 MJ/mc e ad un fattore di correzione della misura K pari a 1.

Durata e decorrenza della fornitura di gas

Il Contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi e la fornitura avrà decorrenza dalle ore 6.00 del 01/01/2018 e terminerà alle ore 6.00 del 01/01/2019

Estra Energie S.r.l.

Società soggetta a controllo e coordinamento da parte di E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente
 Capitale Sociale € 13.750.000 i.v. - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Siena (SI), P.IVA e C.F. 01219980529 - R.E.A. 130079
 www.estraenergie.it - estraenergie@estraenergie.it - estra.cert@pec.estrspa.it

Sede legale
 Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena
 Tel. 0577 264511
 Fax 0577 46473

Sede amministrativa
 Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato
 Tel. 0574 872
 Fax 0574 872511

Sede operativa
 Via Igino Cocchi, 14 - 52100 Arezzo
 Tel. 0575 9341
 Fax 0575 381156

AII. 2

CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Prezzo

Il Cliente per la fornitura di gas naturale oggetto del contratto è tenuto a pagare mensilmente un Termine Fisso TF, indipendente dai volumi consumati, pari a 315,74 €/mese e, per ciascun metro cubo di gas prelevato, un corrispettivo definito come segue:

$$P = P_0 + TD \quad \text{€cent/Smc}$$

dove:

P è il prezzo del gas naturale nel mese di prelievo espresso in €cent/Smc

P₀ è il prezzo base di riferimento del gas naturale espresso in €cent/Smc ed è pari a 19,80

TD è la Tariffa di Distribuzione così come applicata dalla società di distribuzione locale

Il prezzo e l'aggiornamento sono riferiti a un gas nelle condizioni standard (pressione assoluta pari a 1.01325 Bar e temperatura di 15° C) ed avente Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,1 MJ per metro cubo; tali valori sono adeguati proporzionalmente al PCS del mese di prelievo, conformemente alla rilevazione fornita dal trasportatore. I prezzi si intendono al netto di accise, imposta sul valore aggiunto ed altri oneri fiscali disposti per legge.

La Tariffa di distribuzione è a carico del Cliente.

Resta inteso che qualora non fossero disponibili le tariffe di distribuzione definitive verranno utilizzate le ultime approvate dall'Autorità, provvedendo al conguaglio dopo la pubblicazione delle stesse.

Le Parti espressamente concordano e convergono che:

- Il valore del Termine Fisso, di cui sopra, sarà aggiornato in base alle tariffe di trasporto vigenti e via via applicabili durante il periodo di fornitura. Il prezzo non comprende eventuali componenti tariffarie aggiuntive che, ove applicabili, saranno fatturate in aggiunta al Cliente. Le componenti tariffarie aggiuntive attualmente previste dalle Delibere AEEGSI sono, a titolo esemplificativo, gli elementi di seguito indicati: ϕ (Del. 514/2013/R/gas e s.m.i.), CV^I (Del. 277/07 e 620/13 e s.m.i.), CV^{FG} (Del. 92/08 e s.m.i.), CV^{OS} (Del. 29/11 e 85/14 e s.m.i.), CV^{LC} (Del. 156/11 e s.m.i.), CV^{BL} (Del. 155/11 e 639/13 e s.m.i.), S_D (Del. 29/11 s.m.i.), GS_T (Del. 93/10 e 133/14 e s.m.i.), RE_T (Del. 93/10 e 133/14 e s.m.i.), UG_{3T} (Del. 134/14 e s.m.i.).
- Resta inteso che anche eventuali altre componenti non note alla data di sottoscrizione del presente allegato saranno a carico del Cliente e indicate separatamente in fattura.
- Infatti, qualora, successivamente alla stipula del presente Contratto, le competenti AUTORITA', nell'ambito di regolamentazioni ad esse riconducibili, dovessero imporre a carico del Fornitore nuovi oneri (sotto qualunque forma), nuove tariffe di trasporto (così come nuove componenti delle stesse) o nuovi corrispettivi connessi al sistema del bilanciamento, così come maggiorazioni degli stessi, rispetto a quelli esistenti al momento della stipula del presente Contratto, il Fornitore addebiterà al Cliente i costi, che dovessero derivare dalla suddetta imposizione. In particolare qualora dovessero intervenire variazioni delle tariffe di trasporto vigenti ovvero, a seguito di provvedimenti adottati dalle AUTORITA', venissero introdotte nuove componenti di prezzo, oneri, corrispettivi legati all'entrata del gas e al trasporto dello stesso sulla rete nazionale gestita dal TRASPORTATORE, ovvero connessi alla consegna del gas al PUNTO DI CONSEGNA, i maggiori oneri derivanti dalle suddette tariffe, componenti e corrispettivi saranno integralmente ribaltati dal FORNITORE al CLIENTE a partire dall'entrata in vigore delle relative disposizioni.
- Estra Energie potrà in ogni caso, adeguare i parametri contrattuali in coerenza con le eventuali modifiche apportate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico al CODICE DI RETE di riferimento (trasporto, stoccaggio, distribuzione e rigassificazione) qualora tali modifiche producano effetto durante la vigenza del presente Contratto.
- Qualora le competenti AUTORITA' dovessero emanare, successivamente alla stipula del presente Contratto, provvedimenti volti a regolare/modificare il regime di bilanciamento nel settore del gas, il Fornitore procederà alla ridefinizione delle relative disposizioni contrattuali.

2. Pagamenti

2.1. Termini di pagamento

Il Cliente dovrà pagare i corrispettivi per la fornitura del gas naturale entro il termine di 30 (TRENTA) giorni dalla data di emissione di ogni fattura.

2.2. Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal fornitore, oppure con addebito autorizzato sul conto del cliente (procedura SDD) compilando i campi della tabella di seguito riportata.

Autorizzazione permanente di addebito su conto corrente		
Titolare/Delegato del conto corrente	C.F. P.IVA	Indirizzo
Banca/Poste	Agenzia	Codice IBAN

Il Titolare/Delegato del c/c autorizza la Banca/Poste a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Estra Energie S.r.l. e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca/Poste di inviare la relativa contabile di addebito. Il Titolare/Delegato del c/c ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Titolare/Delegato del c/c prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti.

Luogo e data _____ Titolare/Delegato _____

2.3. Ritardato pagamento

A carico del Cliente, che entro il termine di scadenza indicato in fattura non abbia provveduto al pagamento del relativo importo, saranno applicati interessi di mora, calcolati su base annua, nella misura prevista dal D.Lgs. n.231/2002 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali") e successive modifiche e integrazioni.

3. Capacità Giornaliera

3.1. Penale per superamento della Capacità Giornaliera

Al termine di ciascun mese, è quantificato, per ciascun punto di consegna, il massimo tra i prelievi giornalieri, P_{gmax} . Qualora, tale valore risultasse superiore al valore contrattualmente stabilito di C_g (Capacità giornaliera), il Cliente è tenuto a corrispondere, oltre agli importi mensili sopra determinati relativi alla fornitura del gas naturale, per ogni metro cubo prelevato oltre la tolleranza indicata, i seguenti importi a titolo di penale:

% di Supero della C_g	Penale €cent/smc
Fino al 10%	0.00
Dal 10% al 15%	$(CR_r \times 1.1) + (C_{pu} \times 1.25)$
Oltre il 15%	$(CR_r \times 1.1) + (C_{pu} \times 1.50)$

dove C_{pu} e CR_r sono i corrispettivi definiti nel CODICE DI RETE e nel CODICE DI STOCCAGGIO.

Tali importi di cui sopra non verranno adeguati al PCS.

Il Fornitore determinerà il valore del Prelievo Massimo Giornaliero, P_{gmax} , adottando quanto comunicato dalla società di Trasporto Nazionale.

Il Cliente può richiedere al Fornitore un incremento di Capacità Giornaliera durante tutto il periodo contrattuale. Il Fornitore, verificata la possibilità tecnica di tale incremento, presenta al Cliente il preventivo di spesa per tale operazione.

Le Parti concordano che la misurazione della quantità di gas fornito e prelevato, sia su base giornaliera che mensile, avverrà ad opera del Trasportatore, secondo quanto stabilito nel Codice di Rete, che le Parti danno atto di conoscere.

3.2. Impegno di Capacità Giornaliera

Qualora il Cliente cessi il prelievo di gas anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, il Cliente sarà tenuto a corrispondere il termine fisso mensile TF, di cui al punto 1. Prezzo del presente allegato, fino al termine dell'Anno Termico di riferimento.

Qualora il Cliente non rinnovasse il Contratto con il Fornitore, la scadenza del Contratto non coincidesse con l'inizio dell'anno termico (1° ottobre), ed il nuovo fornitore subentrante non trasferisse per intero la Capacità Giornaliera "Cg", impegnata dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto al pagamento di tutti i costi sostenuti dal Fornitore a favore del Trasportatore fino al termine dell'anno termico, relativamente alla differenza di capacità ancora detenuta e non trasferita al fornitore subentrante. In tal caso il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore un importo determinato sulla base della seguente formula:

$$Nm \times TF \times Cg' / Cg \quad \text{dove:}$$

Nm = numero dei mesi intercorrente tra il termine della somministrazione oggetto del presente contratto ed il termine dell'Anno Termico di riferimento (30 settembre successivo);

TF = termine fisso mensile espresso in Euro/mese;

Cg' = Nuova Capacità giornaliera

4. Conguaglio su volume annuo (CV_a) - Condizione di maggior favore: non viene applicato questo articolo
Al termine dell'anno di fornitura, il Fornitore determinerà il volume annuo prelevato dal Cliente a consuntivo ("Va_{cons}"). Nel caso di scostamenti rispetto a quanto previsto contrattualmente, il Fornitore provvederà:

- a procedere alla fatturazione nei confronti del Cliente nel caso in cui Va_{cons} risulti inferiore al Volume minimo annuale ("Vma") di un importo calcolato secondo la seguente formula:

$$CV_a = xxx,xxx * (Vma - Va_{cons}) \quad (\text{€})$$

I suddetti importi non saranno adeguati al PCS.

5. Conguaglio su volume invernale (CV_{inv}) - Condizione di maggior favore: non viene applicato questo articolo

Al termine dell'anno di fornitura, il Fornitore determinerà altresì il peso dei volumi invernali a consuntivo ("Alfa_{cons}"). Nel caso di scostamenti rispetto a quanto previsto a livello contrattuale ("Alfa_{prev}") il Fornitore provvederà:

- a procedere alla fatturazione nei confronti del Cliente, nel caso in cui Alfa_{cons} risulti superiore ad Alfa_{prev}, di un importo calcolato secondo la seguente formula:

$$CV_{inv} = 0,035 * (Alfa_{cons} - Alfa_{prev}) * Va_{cons} \quad (\text{€})$$

I suddetti importi non saranno adeguati al PCS.

6. Condizioni economiche di lettura

In caso di lettura effettuata direttamente dal Fornitore o da suoi incaricati o tentativo di lettura che ha avuto esito negativo per assenza del Cliente o per rifiuto di quest'ultimo di consentire l'accesso al misuratore, Estra Energie si riserva la facoltà di addebitare un importo pari a € 50,00 (Cinquanta,00) per ciascuna lettura o tentativo di cui sopra.

7. Garanzia Condizione di maggior favore: non viene applicato questo articolo

A garanzia delle obbligazioni del presente Contratto, il Fornitore può richiedere il rilascio di una fideiussione bancaria anche nel corso della fornitura, secondo quanto indicato nell'art. 13 del Contratto. In tal caso, il Cliente è tenuto a consegnare la garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta del Fornitore.

8. Penale per lo scioglimento anticipato del Contratto

In caso di scioglimento anticipato del Contratto da parte del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a pagare al Fornitore un importo "Sc" come sotto calcolato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni ulteriori subiti per effetto del recesso anticipato.

$$"Sc" = (V_{prev} - V_{cons}) \times 7,00 \text{ €cent/smc}$$

Solo se V_{prev} è maggiore di V_{cons}

MESI	PRELIEVI 2015	PRELIEVI 2016
gennaio	32.061	32.061
febbraio	29.262	29.262
marzo	28.924	28.924
aprile	8.089	8.089
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	37	37
novembre	24.019	24.019
dicembre	31.121	31.121
Totale	153.513	153.513
Dettagli sede 19		
Alfa	95%	95%
Capacità giornaliera (m3/g)	1.344	1.344
Remi	34673900	
Consumo annuo pdr	134.855	
PDR	00594200500199	
Matricola contatore	0000313477	
Matricola correttore	12L21105	
Ragione sociale	MERCAFIR S.C.P.A	
Indirizzo Prelievo	P.ZZA EUGENIO ARTOM 12	
Località	FIRENZE	
Provincia	FI	
Inizio fornitura	01/01/2018	
Fine fornitura	31/12/2018	

MESI	PRELIEVI 2015	PRELIEVI 2016
gennaio	72	72
febbraio	64	64
marzo	59	59
aprile	5	5
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	-	-
novembre	-	-
dicembre	-	1
Totale	200	201
Dettagli sede 20		
Alfa	98%	98%
Capacità giornaliera (m3/g)	3	3
Remi	34673900	
Consumo annuo pdr	773	
PDR	00594200500181	
Matricola contatore	0005480726	
Matricola correttore		
Ragione sociale	MERCAFIR S.C.P.A	
Indirizzo Prelievo	P.ZZA EUGENIO ARTOM 12	
Località	FIRENZE	
Provincia	FI	
Inizio fornitura	01/01/2018	
Fine fornitura	31/12/2018	

MESI	PRELIEVI 2015	PRELIEVI 2016
gennaio	562	562
febbraio	584	584
marzo	1.383	1.383
aprile	795	795
maggio	409	409
giugno	171	171
luglio		138
agosto		135
settembre		188
ottobre		499
novembre		880
dicembre		944
Totale	3.904	6.688
Dettagli sede 21		
Alfa	65%	65%
Capacità giornaliera (m3/g)	58	58
Remi	34673900	
Consumo annuo pdr	3.490	
PDR	00594201544147	
Matricola contatore	0027301013	
Matricola correttore		
Ragione sociale	MERCAFIR S.C.P.A	
Indirizzo Prelievo	P.ZZA EUGENIO ARTOM 12	
Località	FIRENZE	
Provincia	FI	
Inizio fornitura	01/01/2018	